

Andrea Castagnetti
Benefici e feudi nella documentazione milanese del secolo XI

[A stampa in *Scritti per Isa. Raccolta di studi offerti a Isa Lori Sanfilippo*, a cura di A. Mazzon, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2008 (Nuovi studi storici, 76), pp. 187-213 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.biblioteca.retimedievali.it].

ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO

NUOVI STUDI STORICI – 76

SCRITTI PER ISA

RACCOLTA DI STUDI OFFERTI
a
ISA LORI SANFILIPPO

a cura di
ANTONELLA MAZZON



ROMA
NELLA SEDE DELL'ISTITUTO
PALAZZO BORROMINI
2008

ANDREA CASTAGNETTI

BENEFICI E FEUDI NELLA DOCUMENTAZIONE MILANESE
DEL SECOLO XI

1. *Premessa*

Nella documentazione milanese del secolo X si constata una diminuzione delle attestazioni di *vassalli*, un processo che anticipa quello verificatosi nel secolo seguente in molte regioni del Regno Italico¹. Per Milano, in particolare, la rarefazione delle attestazioni vassallatiche² non manca di sorprendere se si considera che nei primi decenni del secolo XII vassalli maggiori e minori, così ripartiti nell'*Edictum de beneficiis* emanato nel 1037 da Corrado II³,

¹ A.L. Budriesi Trombetti, *Prime ricerche sul vocabolario feudale italiano*, «Atti dell'Accademia bolognese delle scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di scienze morali», LXII (1973-1974), pp. 3-125: 72-73, sottolinea una diminuzione complessiva della menzione di vassalli nel secolo XI. La situazione è confermata per Milano da G. Sergi, *I confini del potere. Marche e signorie fra due regni medievali*, Torino 1995, pp. 285-286; per Bergamo e Brescia, da F. Menant, *Campagnes lombardes au Moyen Âge. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du X^e au XIII^e siècle*, Rome 1993 (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 281), pp. 643 e 657, mentre persiste ampia la documentazione per Cremona: *ibid.*, pp. 601 ss.; per Verona, da A. Castagnetti, *Fra i vassalli: marchesi, conti, 'capitanei', cittadini e rurali*, Verona 1999, pp. 39-41.

² Non si presenta migliore la possibilità di cogliere i rapporti vassallatico-beneficiari attraverso altre qualificazioni di persone, come *seniores* e *militēs*, termini impiegati nell'*Edictum de beneficiis*, citato alla nota seguente. *Senior* è poco presente (per una attestazione, cfr. *infra*, par. 6), come *miles* che dalla fine del secolo X indica un vassallo, soprattutto in ambiente ecclesiastico: cfr. H. Keller, *Militia. Vasallität und frühes Rittertum im Spiegel oberitalienischer Miles-Belege des 10. und 11. Jahrhunderts*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 62 (1982), pp. 59-118: 68-70, H. Keller, *Signori e vassalli nell'Italia delle città (secoli IX-XII)*, Torino 1995, pp. 229-230; G. Tabacco, *Il feudalesimo*, in *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, a cura di L. Firpo, II/2, Torino 1983, pp. 55-115: 95-96; G. Tabacco, *Vassalli, nobili e cavalieri nell'Italia precomunale*, «Rivista storica italiana», XCIX (1987), pp. 247-268: 253; D. Barthélemy, *La mutation féodale de l'an mil a-t-elle eu lieu?*, Parigi 1997, pp. 173 ss.

³ *Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, IV, *Conradi II. Diplomata*, Hannoverae - Lipsiae 1909, n. 244, 1037 maggio, *in obsidione Mediolani*. Cfr. H. Mitteis,

appaiono nella documentazione concernente le assemblee cittadine e le magistrature del comune: le sole famiglie dei vassalli maggiori o *capitanei*, così denominati a Milano⁴, sono una quindicina⁵, una presenza di gran lunga superiore a quella di altre città comunali⁶, dovuta alla preminenza della città e della sua chiesa arcivescovile⁷.

Le strutture giuridiche e politiche dell'età feudale, Brescia 1962, p. 181; P. Brancoli Busdraghi, *La formazione del feudo lombardo come diritto reale*, Milano 1999², pp. 77 ss. e passim; Keller, *Signori* cit., pp. 240 ss., 305-307; G. Tabacco, *Gli orientamenti feudali dell'Impero in Italia*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (Xe-XIII^e siècles): bilan et perspectives des recherches*, Colloque international (Rome, 10-13 ottobre 1978), Rome 1980 (Collection de l'École française de Rome, 44), pp. 223-226; Tabacco, *Il feudalesimo* cit., pp. 95-96; E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, I, *L'alto medioevo*, Roma 1995, pp. 284-285; P. Brancoli Busdraghi, *Rapporti di vassallaggio e assegnazioni in beneficio nel Regno Italico anteriormente alla costituzione di Corrado II*, in *Il feudalesimo nell'alto medioevo*, XLVII Settimana di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo (8-12 aprile 1999), I, Spoleto 2000, pp. 149-169; H. Keller, *Das 'Edictum de beneficiis' Konrads II. und die Entwicklung des Lebenswesens in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts*, in *Il feudalesimo nell'alto medioevo* cit., I, pp. 237-303.

⁴ La prima significativa attestazione della qualifica di *capitanei* proviene dalle costituzioni emanate nel 1067 dai legati pontifici: doc. 1067 agosto 1, Milano, edito in J. von Pflugk-Harttung, *Iter Italicum*, Stuttgart 1883, I, n. 39, p. 428. La costituzione, ponendo in risalto il ruolo dei due ceti dei *capitanei* e dei vassalli, pone di fronte a un aspetto, per così dire, paradossale nel confronto con la documentazione milanese del secolo XI, nella quale le attestazioni di vassalli sono rare. Sulle costituzioni dei legati si vedano C. Violante, *La società milanese nell'età precomunale*, Roma-Bari 1974, pp. 261-26; R. Bordone, *La società cittadina del Regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII*, Torino 1987, p. 160; G. Tabacco, *Le istituzioni di orientamento comunale nell'XI secolo*, Spoleto 1989, poi in G. Tabacco, *Sperimentazioni del potere nell'alto medioevo*, Torino 1993, p. 356; Keller, *Signori* cit., pp. 6 ss.; A. Castagnetti, *Feudalità e società comunale. II. 'Capitanei' a Milano e a Ravenna fra XI e XII secolo*, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo*, Atti del II Convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998), Pisa 2006, pp. 126-127 (il contributo è disponibile *on line*: www.retimedievali.it); E. Occhipinti, *I 'capitanei' a Milano*, in *La vassallità maggiore del Regno Italico. I 'capitanei' nei secoli XI-XII*, Atti del congresso (Verona, 4-6 novembre 1999), a cura di A. Castagnetti, Roma 2001 (I libri di Viella, 27), pp. 25-34: 25; P. Brancoli Busdraghi, *Sul significato del termine 'capitanei' nelle fonti del secolo XI e nei libri 'Libri feudorum'*, in *Praeterita facta. Scritti in onore di A. Spicciati*, a cura di A. Merlo - E. Pellegrini, Pisa 2006, pp. 71-92: 77.

⁵ Diamo l'elenco delle famiglie capitaneali attestate nella documentazione di interesse pubblico dei primi tre decenni del secolo XII, in ordine cronologico di comparsa: da Baggio, Pusterla, Fante, Visconti, da Sesto, da Rho, da Landriano, da Settala, da Curte, Avvocati, di Porta Romana, da Torre, da Vimercate, Grassi, Ferrario. Per la documentazione rinviamo a Castagnetti, *'Capitanei' a Milano e a Ravenna* cit., pp. 141-153.

⁶ Si vedano i numerosi contributi editi in *La vassallità maggiore* cit.

⁷ A. Ambrosioni, *Gli arcivescovi nella vita di Milano*, in *Milano e i Milanesi prima del Mille (VIII-X secolo)*, Atti del 10° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo (Milano, 26-30 settembre 1983), I, Spoleto 1986, pp. 85-118: 101 ss.; F. Opll, *Le origini dell'egemonia territoriale milanese*, in *Milano e il suo territorio in età comunale (XI-XII secolo)*,

La rarefazione nei secoli X-XI della qualifica di *vassallus* attribuita a singole persone non sembra essere dovuta solo a modifiche nella pratica documentaria, delle quali il Sergi⁸ ha fornito alcune motivazioni, fra cui quella che altre categorie e ceti sociali potevano fornire persone idonee a testimoniare, nella quotidiana pratica documentaria, la validità e la pubblicità di un negozio giuridico, quindi della maggior parte della documentazione privata: i testi sono, oltre agli ecclesiastici, giudici, notai, mercanti ed artigiani, possidenti senza alcuna qualifica professionale. Le categorie menzionate, invero, erano presenti anche negli atti di età carolingia⁹; i giudici solo dalla fine del secolo IX¹⁰.

Secondo noi, sussiste una motivazione ulteriore se non principale: nella documentazione del Regno Italico in età carolingia e postcarolingia la qualificazione vassallatica è attribuita a singole persone, presenti nei documenti per riferimenti indiretti o quali testimoni, mentre non è attribuita, in genere, agli attori dei documenti, segno che costoro non intendono essere in tale modo qualificati¹¹. A tale prassi si sottraggono i vassalli regi e imperiali che dichiarano la loro condizione anche quando agiscono in documenti privati¹². Possiamo dedurre, per ora con cautela, che la condizione vassallatica non era considerata particolarmente onorevole, poiché si trattava pur sempre di una dipendenza personale¹³, se non quando essa indicava un rapporto diretto con re, finché sussistettero vassalli regi, che cessano verso la metà del secolo X, poco prima della scomparsa dei re 'nazionali'¹⁴, e con

Atti dell'11° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo (Milano, 26-30 ottobre 1987), I, Spoleto 1989, pp. 173-195: 173-183; Tabacco, *Le istituzioni* cit., p. 340.

⁸ Sergi, *I confini* cit., pp. 285-286.

⁹ G. Rossetti, *I ceti proprietari e professionali: status sociale funzioni e prestigio a Milano nei secoli VIII-X*, in *Atti del 10° Congresso* cit., pp. 167-205.

¹⁰ A. Castagnetti, *Verso la caratterizzazione professionale dei giudici nell'Italia carolingia. Primi appunti*, di prossima pubblicazione, par. 7 (il contributo è disponibile *on line*: www.medioevovr.it).

¹¹ Utilizziamo gli elenchi elaborati da Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., con nostre integrazioni e correzioni, poiché in alcuni casi l'autrice indica erroneamente i vassalli come attori.

¹² A. Castagnetti, *Una famiglia di immigrati nell'alta Lombardia al servizio del regno (846-898)*, Verona 2004, pp. 51-56, e A. Castagnetti, *Transalpini e vassalli in area milanese (secolo IX)*, in *Medioevo. Studi e documenti*, a cura di A. Castagnetti - A. Ciaralli - G. M. Varanini, I, Verona 2005, pp. 7-109: 25 e 85 (i due contributi sono disponibili *on line*: www.medioevovr.it).

¹³ Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., pp. 116-118; Tabacco, *Vassalli, nobili* cit., p. 252, sulla scorta delle opere di Raterio, soprattutto, e di Attone di Vercelli.

¹⁴ Tabella dei vassalli regi fino alla metà del secolo X in Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., pp. 6-7 e 24-26.

imperatori, finché sussisteranno vassalli imperiali, che cessano nel quarto decennio del secolo seguente¹⁵, o, più tardi, quando si presenterà come una forma di ascesa sociale nell'ambito di una società rurale¹⁶.

Per il secolo XI una possibilità di conoscere attraverso la documentazione milanese¹⁷ la persistenza dei rapporti vassallatico-beneficari è offerta dapprima dai riferimenti a beni e redditi detenuti *in beneficium*¹⁸, poi dalle investiture dirette di benefici che iniziano ad essere redatte per iscritto¹⁹ e che ne svelano l'evoluzione verso forme sempre meno larvate di alienazioni.

2. Le concessioni in livello di terre in beneficio (1014 e 1028)

Le terre concesse in beneficio erano già coltivate da contadini, servi o liberi che fossero, i quali continuavano a fornire canoni in derrate e censi in denaro, che potevano essere percepiti dal proprietario che li faceva distribuire ai beneficiari, come avveniva nelle aziende curtensi alla fine del secolo IX²⁰ e ancora in pieno secolo X²¹.

¹⁵ Tabella dei vassalli imperiali fino al quarto decennio del secolo XI: *ibid.*, pp. 8-13 e 28.

¹⁶ M. Nobili, *Piccola nobiltà di campagna fra autarchia e mercato nei secoli XI-XIII: un modello e una breve ricognizione storiografica*, «Quaderni storici», XLI/3 (2006), pp. 703-727: 716-725. Significative le vicende dei ministeriali del capitolo dei canonici veronesi a Cerea nei primi decenni del secolo XII (Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., pp. 104-107) e quelle dei vassalli rurali della chiesa vescovile padovana nella Saccisica fra XI e XIII secolo (A. Castagnetti, *Regno, signoria vescovile, arimanni e vassalli nella Saccisica dalla tarda età longobarda all'età comunale*, Verona 1997, pp. 263 ss.).

¹⁷ *Gli atti privati milanesi e comaschi del secolo XI*, I, a cura di G. Vittani - C. Manaresi; II-IV, a cura di C. Manaresi e C. Santoro (d'ora in poi, *APMC*), Milano 1933-1969: I, n. 68, 1014 agosto, Milano. Comprendiamo di fatto nel nostro esame anche la documentazione comasca, anzitutto per essere stato il territorio comasco incluso in quello milanese nel secolo IX e, in seguito, per avere ancora subito ampiamente l'influenza milanese (cfr. L. Fasola, *Vescovi, città e signorie [secc. VIII ex.-XV]*, in *Chiesa e società. Appunti per una storia delle diocesi lombarde*, a cura di A. Caprioli - A. Rimordi - L. Vaccaro, Brescia 1986, p. 94; Castagnetti, *Una famiglia di immigrati* cit., pp. 129-132), come appare anche dal documento del 1089, appreso esaminato (cfr. *infra*, par. 6).

¹⁸ Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., pp. 83-102.

¹⁹ Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., p. 101; Cortese, *Il diritto* cit., I, p. 266-267.

²⁰ M. Luzzati, *Vescovato di Lucca*, XI/2, *Breve de feora*, in A. Castagnetti - M. Luzzati - G. Pasquali - A. Vasina, *Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi*, Roma 1979, pp. 225-246. Cfr. Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., pp. 57-61.

²¹ A. Castagnetti, *Vescovato di Verona*, VI, *Breve de locis in Porto*, in *Inventari altomedievali* cit., pp. 95-111. Cfr. A. Castagnetti, *La pieve rurale rurale nell'Italia padana. Territorio, organizzazione patrimoniale e vicende della pieve veronese di San Pietro di 'Tillida' dall'alto medioevo al secolo XIII*, Roma 1976, pp. 115-119.

La gestione di singoli benefici poteva essere separata dall'amministrazione centrale, come mostrano due contratti milanesi di livello del secondo e terzo decennio del secolo XI, con i quali singole persone, un laico e un ecclesiastico, affittano terre da loro detenute in beneficio a non coltivatori: destinatario del primo livello, concernente terre pascolive, era un monastero; destinatari del secondo, concernente superfici in città, erano presumibilmente alcuni cittadini.

Nel 1014²² Marino del fu Gaudenzio di Milano²³ concede a livello per dodici anni all'abate del monastero del Salvatore e dei SS. Gratiniano e Filino di Arona la metà dei beni, colti ed incolti, in Val d'Ossola, compresa l'*alpe Alupta*, beni che egli detiene in beneficio dal *domnus* e *senior* suo, Alteramo, abate del monastero milanese di S. Vittore, con l'obbligo di corrispondere un canone, *fictum* quale era stato fino ad allora corrisposto secondo la consuetudine, *usus*, ben noto agli abitanti del luogo, *pagenses loci*, e che deve essere uguale a quello che Marino ricava dall'altra metà dei beni; si sottintenda: corrisposto da coltivatori locali o da un altro eventuale livellario. Secondo il Brancoli Busdraghi²⁴, mentre la minore durata del contratto – dodici anni rispetto a quella consueta di ventinove – è consona alla precarietà insita nella natura beneficiaria delle terre concesse, il livello offre al monastero di Arona la possibilità di procedere ad uno sfruttamento più efficiente dell'*alpe*, come sembra indicare la clausola 'migliorativa'.

Un altro documento, di poco posteriore, mostra la concessione a livello di un appezzamento in città detenuto in beneficio. Nel 1028, in Pavia²⁵, il diacono Aldeberto del fu Adelberto, che si dichiara espressamente quale vassallo dell'arcivescovo Ariberto di Milano, allivella per il censo di quindici denari a tre persone, padre e figli – non è indicata la loro provenienza: probabilmente erano cittadini pavesi –, un appezzamento nella città di Pavia, spettante alla chiesa di S. Quirico, che dipende dal monastero di S. Silvestro di Nonantola. Il locatore deteneva l'appezzamento in beneficio, con altri beni, dall'arcivescovo, suo *domnus*, che era stato investito poco tempo prima da Corrado II dell'abbazia nonantolana²⁶; la durata del nivel-

²² APMC, I, n. 68, 1014 agosto, Milano.

²³ Un breve profilo di Marino e dei suoi probabili discendenti è tracciato da Keller, *Signori* cit., p. 194.

²⁴ Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., p. 53. Sul documento si sofferma brevemente anche Sergi, *I confini* cit., p. 144, nota 31, che si limita ad osservare l'assenza della definizione vassallatica.

²⁵ G. Tiraboschi, *Storia dell'augusta badia di S. Silvestro di Nonantola*, II, *Codice diplomatico nonantolano*, Modena 1785, n. 122, 1028 giugno 19, Pavia. Il documento non è registrato da Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., p. 54, né segnalato da Sergi, *I confini* cit.

²⁶ V. Carrara, *Reti monastiche nell'Italia padana*, Modena 1998, pp. 129-133.

lo non viene fissata, contro la consuetudine, ma si precisa che esso sarebbe stato valido finché il diacono avesse potuto disporre del beneficio: «usque dum ipsum tenuerit beneficium». Anche se nel documento non viene indicata la residenza o la provenienza del diacono, riteniamo che potesse appartenere alla chiesa milanese: potrebbe essere identificato con un Adelberto suddiacono che dieci anni prima era stato inviato dal medesimo Ariberto quale *missus* arcivescovile in Brivio in occasione di una permuta effettuata dalla pieve locale, della quale era “custode” un prete milanese²⁷.

3. La prima redazione scritta di investitura in beneficio (1054)

A Milano, poco dopo la metà del secolo XI iniziano ad essere redatte per iscritto²⁸ le investiture di redditi o beni in *beneficium*²⁹, o *feudum*, come sarà di preferenza chiamato il beneficio dalla fine del secolo XI³⁰ e che riflette il nuovo concetto giuridico del beneficio come *ius in re* ovvero diritto reale, non più revocabile, se non in casi eccezionali e in forme stabilite dalla tradizione e sancite dalla legislazione³¹.

Nel 1054 con un atto complesso³² l'abate del monastero di S. Ambrogio investe Adelberio e il figlio Milone di Milano di un mulino sul fiume Vepra, ad ovest della città³³, già di Vincimale, con l'obbligo per il padre, il figlio e i loro eredi maschi di ricevere annualmente trenta moggi di *blava*; nell'eventualità che gli investiti perdessero la disponibilità del

²⁷ APMC, I, n. 93, 1018 maggio 31, Brivio.

²⁸ Cfr. *supra*, nota 19.

²⁹ Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., pp. 83-102; Cortese, *Il diritto* cit., I, pp. 266-267.

³⁰ Brancoli, *La formazione* cit., pp. 57 ss., per la comparsa e l'evoluzione, nel significato di *beneficium*, del termine *feum/feudum*.

³¹ *Ibid.*, pp. 183 ss.

³² APMC, III, n. 369, 1054 marzo, Milano, originale incompleto. Cfr. Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., pp. 93-94; Brancoli, *La formazione* cit., pp. 41-42 per la natura del beneficio; G. Andenna, *Le strutture sociali in età signorile e feudale*, in G. Andenna et al., *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, VI, Torino 1998, pp. 191-314: 277-278, per la segnalazione della prima comparsa dell'investitura *per beneficium*, ma con divergenze di interpretazione del documento rispetto alla nostra.

³³ Per la posizione si veda L. Chiappa Mauri, *I mulini ad acqua nel Milanese (secoli X-XV)*, Città di Castello 1984, p. 14; a p. 15 una carta geografica; a pp. 21-22, la sottolineatura del mulino come fonte ‘eccezionale’ di reddito; a p. 23 l'osservazione che il nostro documento è il solo che tratti degli «obblighi reciproci tra concedente e concessionario».

mulino, a seguito della perdita dello stesso da parte del monastero, per di un'azione giudiziaria, *intencio*, o per altre cause, l'abate si impegna a far sì che gli investiti e i loro successori percepiscano ogni anno quaranta moggi di segale e *minuto*³⁴ e quattro lire, un reddito da percepire fino a che non si fosse "liberato" un complesso di beni costituenti il *beneficium* di Vuarimberto detto *Comino*³⁵ o, in ogni caso, si "fosse aperto" – si tratta di una procedura prevista dalle "consuetudini feudali"³⁶ – un altro *beneficium*, costituito da una *terra desgumbrata*; se dotati di un nuovo beneficio, gli investiti avrebbero dovuto rinunciare a richiedere moggi e lire all'abate.

A fronte di tutto questo, l'abate riceve Milone, figlio di Adelberio, per vassallo e questi presta il giuramento di fedeltà – «... fidem fecit per sacramento ... sicut est consuetudo» –, avendo ottenuta licenza dal padre; l'abate dichiara che in futuro egli stesso e i suoi successori dovranno avere per vassallo uno solo tra i figli e i loro eredi maschi e per il medesimo beneficio solo questi dovrà giurare fedeltà sui Vangeli³⁷. Verso la fine del documento, una clausola ulteriore prevede che, se l'abate ritornerà nella disponibilità dell'intero beneficio già di Vuarimberto, Adelberio, il figlio e gli eredi dovranno esserne reinvestiti, refutando nel contempo mulino, moggi di *blava* e lire. Seguono le clausole di tutela, fra le quali la pena prevista in cento lire d'argento per l'abate in caso di inadempienza.

4. La soluzione di una controversia per l'intervento della curia dei vassalli (1074)

Nel 1074, in Milano³⁸ l'abate del monastero di S. Vittore al Corpo stipulò una *convenientia* con tre fratelli di Milano: egli, un suo successore o i

³⁴ Con *minuto* si indicano i cereali minuti – miglio, panico, sorgo e, in più, fava –, in prevalenza di semina primaverile, confermato dal fatto che il canone viene corrisposto nella festività di san Martino.

³⁵ Si tratta della prima attestazione di una famiglia denominata poi *Comini/Cumini* che svolge un ruolo anche nella vita pubblica del comune milanese: cenni in Keller, *Signori* cit., p. 197.

³⁶ Di *beneficia absoluta e aperta* si parla già alla metà del secolo IX: Cortese, *Il diritto* cit., I, p. 269 e nota 37. L'eventualità di "apertura" di un beneficio o feudo è più volte prevista e regolata nel diritto feudale: K. Lehmann, *Das langobardische Lehnrecht*, Göttingen, 1896, voci *apertum* e *aperire* dell'*Index rerum et verborum*, p. 208.

³⁷ Si ricorda qui per la prima volta sotto forma di *consuetudo* una norma presente nell'*Edictum de beneficiis* del 1037, documento citato *supra*, nota 3. Cfr. Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., p. 171.

³⁸ APMC, III, n. 546, 1074 agosto, Milano. Sul documento si è soffermato Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., pp. 43-44.

vassalli del monastero – in assenza eventuale, se ne deduce, di un abate –, assieme ai *famuli* e ai monaci, si impegnano per sei anni a dare ai fratelli o ai loro eredi maschi, «qui per consuetudinem beneficium succedere debent», sette moggi di segale, panico e miglio, secondo la misura milanese³⁹, da consegnarsi alla loro casa in città. Nel frattempo, entro il termine stabilito, l'abate, con vassalli, monaci, *famuli* ecc., si impegna a dare in affitto ad altre persone alcuni terreni in Abbiategrasso, di recente acquisiti, da cui provenga un fitto equivalente, reddito che sarà assegnato in beneficio, *beneficiario nomine*, ai tre fratelli, con altri compensi. Sono poi prospettate altre forme di possibili compromessi con relative dettagliate clausole esecutive. In ogni caso, se tutte le ipotesi fallissero, l'abate, con vassalli, monaci ecc., si impegna, per ammenda, a fornire, traendolo dalla *caneva*, il doppio di quanto pattuito ovvero quattordici moggi⁴⁰.

Del patto vengono redatti tre *breves convenientie*, da consegnare uno all'abate, uno ai fratelli, uno ai vassalli «pro commemoratione huius sententie». Proprio quest'ultima espressione svela la vera natura dell'atto: si tratta di una soluzione di una controversia fra *senior* e singoli vassalli circa un beneficio, soluzione imposta dai vassalli, riunitisi certamente in una *curia vassallorum*, che, anche se non viene menzionata espressamente, si dovette svolgere secondo le norme stabilite dall'*Edictum de beneficiis* del 1037⁴¹. A conferma del ruolo dei vassalli, ben sei *vassi ipsius monasterii* appongono il loro *signum manus* al documento⁴², in un periodo, come abbiamo segnalato, in cui le attestazioni di vassalli sono in forte diminuzione, tanto che queste sono fra le ultime nella documentazione milanese del secolo XI⁴³.

Citiamo altra documentazione significativa in cui, se pur non si parla di beneficio, viene confermato il ruolo dei vassalli. Nel 1077⁴⁴ l'abate del

³⁹ La capacità del moggio milanese è di litri 146,234: Chiappa Mauri, *I mulini* cit., p. 7. Il rapporto fra la capacità e il peso differisce a seconda dei cereali: ad esempio, se ci si riferisce al frumento, la capacità di un moggio corrisponde a poco più di 108 chilogrammi.

⁴⁰ Segnaliamo anche un documento del 1078 un cittadino refuta all'abate del monastero di S. Ambrogio trenta moggi di *blava* che egli teneva «per beneficium de caneva», ricedendo il *launechild*: *APMC*, IV, n. 588, 1078 novembre, Milano. Un cenno in Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., p. 40, nota 57.

⁴¹ Doc. del 1037, citato *supra*, nota 3.

⁴² La presenza di questi vassalli non è segnalata da Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., p. 57. Cfr. Keller, *Signori* cit., p. 193.

⁴³ Dopo i sei vassalli del documento di cui trattiamo, compaiono solo due vassalli del monastero di S. Ambrogio, che si manfirmano ad un livello del 1087: *APMC*, IV, n. 701, 1087 febbraio, Milano. Uno dei due vassalli è Nigrobono *de la Pissina*, per il quale si veda *infra*, note 86-87.

⁴⁴ *APMC*, IV, n. 574, 1077 agosto 29, Milano.

monastero di S. Ambrogio conclude un contratto, *convenencia*, con quattro *mulinarii* di San Siro sulla Vepra, per la conduzione da parte loro e dei loro eredi maschi di quattro mulini situati sulla Vepra, per il fitto annuo di cento moggi di segale e miglio, con l'obbligo, che probabilmente rappresenta l'occasione per la stipulazione del patto, di ricostruire un quinto mulino, ora distrutto, di mantenere in efficienza le gore e le rive; di custodire – «vuardare per stadio» –, un'isola posta fra due acque, per utilità dei mulini e del monastero; infine, di «non tollere de ipsa isola» ovvero di non effettuare interventi sull'isola⁴⁵ senza il consenso di un messo inviato dall'abate o, in assenza dell'abate, inviato dai monaci e dai vassalli. L'intervento eventuale dei vassalli è nuovamente previsto qualora i conduttori volessero alienare i mulini: se il monastero non avesse esercitato il diritto di prelazione, essi potevano vendere ad altre persone, previo consenso, tuttavia, dell'abate o, in sua assenza, con il *consilium* dei monaci e dei vassalli.

5. *L'intreccio dei rapporti sulla disponibilità di beni terrieri (1079)*

Due atti del 13 febbraio 1079 mostrano la molteplicità dei rapporti che possono intrecciarsi sulla disponibilità di un medesimo bene terriero.

In un primo momento, stando in Lesmo⁴⁶, Attone del fu Olrico di Vertemate “conviene” con due fratelli di Vimercate affinché essi detengano *libellario nomine* per ventinove anni case e terreni in Vimercate di proprietà della chiesa locale di S. Giovanni, beni che Attone ha in beneficio «ex parte Bertari de loco Magenta» e che i due fratelli in precedenza lavoravano, assieme a Vuiberto detto Roncio, che più non compare, corrispondendo un fitto annuale di quattro moggi di segale e panico e quattro denari, fitto che ora viene limitato ai quattro denari. La pena reciproca è di venti lire.

Lo stesso giorno⁴⁷, alla presenza dei medesimi testimoni, Attone di Vertemate investe *per fustem* i due fratelli dei medesimi beni, che essi già

⁴⁵ Come annota Chiappa Mauri, *I mulini* cit., p. 23, il significato delle espressioni relative all'isola non è chiaro: concerneva probabilmente il sistema di alimentazione delle gore dei mulini; ivi le osservazioni sul contratto riportate nel testo, accanto ad altre di carattere specifico.

⁴⁶ *APMC*, IV, n. 591, 1079 febbraio 13, Lesmo. Riteniamo opportuno segnalare la collocazione delle località da cui provengono i protagonisti, diretti o indiretti, dell'atto: Lesmo è ora situata in provincia di Monza, a nord rispetto a questa; Vimercate, nella stessa provincia, si trova a nord-est; Vertemate è nella parte meridionale della provincia di Como; Magenta è a ovest di Milano, sul Ticino.

⁴⁷ *APMC*, IV, n. 592, 1079 febbraio 13, Lesmo. Il documento non è segnalato da Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., p. 57.

lavoravano in forza del livello, ma che ora, essi e i loro eredi, deterranno *benefitarius nomine*; mantenendo, tuttavia, l'impegno di corrispondere un fitto di quattro denari. Attone e gli investiti concordano che uno di loro o dei loro eredi maschi legittimi e, se questi mancheranno, eventualmente le femmine, prestino fedeltà e servizio secondo la consuetudine milanese: «*fatiant unus ex ipsis fidelitatem atque seniorata lex et serviat sicut vasallus debent servire suo seniori secundum usum Mediolani*». Il riferimento alla *seniorata lex* – un'espressione inconsueta, se non unica –, indica, a quanto pare, il contenuto obbligatorio della *fidelitas* verso il *senior*, gli obblighi generali – quelli stabiliti dall'*Edictum de beneficiis* di Corrado II –, cui si aggiungono gli obblighi particolari, secondo quanto stabilito dall'*usus Mediolani* ovvero dalla consuetudine milanese⁴⁸, fra i quali obblighi si cita, in concreto, solamente quello relativo al giuramento di *fidelitas* che uno solo fra gli eredi è tenuto a giurare, il quale solo, fra loro, è tenuto come vassallo a *servire* il proprio *senior*, rinviando per gli altri eventuali obblighi all'*usus Mediolani*, che si presuppone noto a tutti coloro che abitano in territorio milanese.

Per conoscere concretamente alcuni di questi aspetti particolari, più che il documento del 1054, sopra considerato, ove pure si fa riferimento alla *consuetudo* secondo la quale uno solo dei figli dell'investito del beneficio giura fedeltà quale vassallo⁴⁹, soccorre un secondo documento, rogato in luoghi esterni al territorio milanese, come vedremo⁵⁰.

Ai due atti si sottoscrivono gli stessi testi. Autografe le sottoscrizioni del giudice Pietro. Appongono i loro *signa manuum* Attone, che ha richiesto il livello e il figlio Alberico; seguono Arnuldo *de Besana* e il figlio Ildegarno, Gualterio *de Vicomerato*, Arnolfo e Tedaldo *Ferrario*, Tedaldi, Ambrosio *da la Pisina*, Ildeprando *de Vicomercato*. Di questi testi possiamo conoscere la condizione sociale, poiché di alcune delle loro famiglie è attestata più tardi la qualificazione capitaneale, come ha osservato il Keller⁵¹, il che conferisce una rilevanza maggiore agli aspetti vassallatico-beneficiari dell'investitura.

Valterio e Ildeprando da Vimercate appartenevano forse alla famiglia omonima⁵², famiglia di rango capitaneale⁵³, la cui presenza può essere spie-

⁴⁸ Analoga nella sostanza l'interpretazione di Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., p. 82, nota 116.

⁴⁹ Cfr. *supra*, par. 3.

⁵⁰ Cfr. *infra*, par. 6.

⁵¹ Keller, *Signori* cit., p. 203.

⁵² *Ibid.*, p. 210, nota 76, p. 203 e p. 218, nota 256.

⁵³ Sulla famiglia dei da Vimercate si vedano alcuni cenni *infra*, note 116-118.

gata anzitutto perché gli atti concernono, oltre che abitanti di Vimercate, indirettamente anche la chiesa locale. Arnolfo e del figlio Ildegarno da Besana potevano appartenere alla famiglia omonima, ricordata dal cronista Landolfo Iuniore con quelle capitaneali dei da Porta Orientale e da Lomagna, in occasione della vendita di beni al prete Liprando⁵⁴: anche se poco conosciamo dei da Besana ed ancor meno dei da Lomagna, possiamo notare che le due località di Besana e Lomagna, adiacenti, sono situate a nord di Vimercate, e che nella zona, a Barzanò, erano presenti anche alcuni possessi e poi la residenza dei da Porta Orientale⁵⁵. Arnolfo e Tebaldo *de Ferrario* rinviano alla famiglia Ferrario⁵⁶ che annovera un Lanfranco tra i dieci *capitanei* elencati nella lista dei consoli del 1130⁵⁷. Considerata la possibile ampia presenza di *capitanei*, il Keller pone tra loro anche Bertari da Magenta, ma di lui e della sua famiglia nient'altro egli dice né sappiamo⁵⁸. Ambrosio *da la Pissina*, connotato da un'apposizione che sembra avere già assunto valore cognominale, può essere accostato a pochi altri personaggi connotati nello stesso modo⁵⁹.

Si rilevi, infine, la forte mobilità dei beni, che i rapporti beneficiari ormai permettono: case e terreni sono stati concessi – probabilmente in beneficio, ma non è detto – dal proprietario, la chiesa di S. Giovanni di Vimercate, a Bertari da Magenta e da questo in beneficio ad Attone di Vertemate, che a sua volta li ha concessi prima a livello, poi in beneficio ai due fratelli di Vimercate. L'ereditarietà e la patrimonializzazione dei benefici e, nel contempo, in modi solo apparentemente contraddittori, la loro mobilità e la circolazione delle terre che ne sono oggetto, contribuiscono a diffondere, vorremmo dire, richiedono la redazione scritta dell'atto⁶⁰. I medesimi aspetti spiegano la trasformazione di livelli in investiture benefi-

⁵⁴ Landulfi de Sancto Paulo *historia Mediolanensis*, a cura di L. C. Bethmann - Ph. Jaffé, in *M.G.H., Scriptores*, XX, Hannoverae 1868, pp. 17-49: cap. 57, p. 45.

⁵⁵ E. Salvatori, *I presunti 'capitanei' "delle porte" di Milano e la vocazione cittadina di un cetto*, in *La vassallità maggiore* cit., pp. 35-83: 71-72.

⁵⁶ Keller, *Signori* cit., pp. 210, nota 76, 203 e 218, nota 256.

⁵⁷ C. Manaresi, *Gli atti del Comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, Milano 1919, n. 3, 1130 luglio 11, Milano, in *theatro publico*.

⁵⁸ Keller, *Signori* cit., pp. 203 e 364, ove l'inserimento della famiglia tra i *capitanei* si basa proprio sul documento del 1079, citato *supra*, nota 46, nel quale i da Magenta sarebbero qualificati come *seniores*, una qualifica, invero, che nel documento non appare, attribuita dall'autore per la considerazione che i da Magenta avevano fra i vassalli Atto di Vertemate, che a sua volta investe i due fratelli, e fors'anche dalla suggestione dell'espressione *seniorata lex*, di cui al testo.

⁵⁹ Cfr. *infra*, note 86-87.

⁶⁰ Cfr. *supra*, nota 19.

ciarie: se da un lato la patrimonializzazione e l'ereditarietà del beneficio offrivano ora all'investito una sicurezza nel possesso sufficiente anche sotto l'aspetto giuridico, non inferiore nella sostanza a quella costituita dal contratto di livello, dall'altro lato, l'investitore, oltre a continuare a percepire un fitto, sia pure ridotto, legava a sé gli investiti con vincoli vassallatici che, per quanto in via di attenuazione⁶¹ – appresso, tuttavia, possiamo constatare anche una persistenza di obblighi di servizio –, contribuivano pur sempre a costituire o ad ampliare una clientela. Nella situazione finora illustrata, si veniva a delineare un negozio giuridico ibrido, che manteneva alcuni caratteri del precedente livello, assumendo nel contempo quelli dell'investitura beneficiaria: potremmo definirlo nella sostanza una investitura “a fitto” e “a feudo”, come avveniva nel secolo XII in territorio veronese⁶².

6. *Le consuetudini 'feudali' del comitato milanese e persistenza di obblighi pubblici e personali (1089)*

Nella documentazione privata milanese-comasca il termine *feudum* appare per la prima volta, in relazione a rapporti vassallatici⁶³, in un atto fra privati del 1089⁶⁴, con un riferimento esplicito alla consuetudine vigente nel comitato milanese.

Lanfranco *de Casanova*, stando nel *locus* di *Intercurte* – luogo situato nel castello di Isola Comacina⁶⁵ – investe *per feudum* Ottone del fu Albizone di *Intercurte* di beni *de feudo* posti in *casale de Oseno*, «in monte

⁶¹ Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., pp. 186-187.

⁶² A. Castagnetti, *Contributo allo studio dei rapporti fra città e contado. Le vicende del castello di Villimpenta dal X al XIII secolo*, «Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», CXXXIII (1974-1975), pp. 81-137: 95-96.

⁶³ Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., p. 112, segnala anche un documento comasco del 1081, edito in *APMC*, IV, n. 762, 1091 febbraio, Como – si tratta evidentemente di un errore nell'indicazione della data –, con il quale l'abate del monastero di S. Carpofo, posto presso la città di Como, vende per tre libbre un appezzamento con olivi all'abate del monastero di S. Benedetto di Isola Comacina; nel contempo un cittadino comasco refuta all'abate di S. Benedetto il *feudum* di un denaro, che gravava sulla terra ceduta: *feudum*, dunque, quale reddito.

⁶⁴ *APMC*, IV, n. 740, 1089 settembre, *Intercurte*. Un breve cenno al documento in Budriesi Trombetti, *Prime ricerche* cit., pp. 111-112; vi si sofferma più volte Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., pp. 82, nota 116, 201-202, nota 51, 209 e nota 59.

⁶⁵ L'ubicazione di *Intercurte* si ricava da un documento di poco posteriore: U. Monneret de Villard, *L'Isola Comacina. Ricerche storiche ed archeologiche*, «Rivista archeologica della provincia e antica diocesi di Como», 62 (1911), pp. 1-243: 192, reg. 119, 1104 gennaio, *Intercorte in Castro Insula*.

et in plano», con l'obbligo di *servire* Lanfranco stesso, per uno spazio definito, fino a Tresivio – cinque chilometri ad est di Sondrio, in Valtellina –, tranne che per il periodo della vendemmia; subito dopo, viene precisato uno degli obblighi vassallatici, quello del servizio militare, *adiutorium de oste*, servizio proporzionato alle *partes* di feudo ricevute, un feudo – rimane in merito un'incertezza – che non è detenuto o che non viene concesso da Lanfranco nella sua intera consistenza originaria: «... et adiutorium facere de oste secundum quod Lanfrancus dat de suo feudo per partes sine malo ingenio».

Alcune clausole sono tese a salvaguardare i diritti di investitore ed investito: Lanfranco si premura di riservare a sé la possibilità, nell'eventualità che per frangenti pericolosi, *per vuerram*, si fosse dovuto trasferire nella pieve di Isola, l'Isola Comacina, di chiedere a Ottone la restituzione del feudo, dietro corresponsione di quattordici lire di denari milanesi; mentre, se Lanfranco si recherà nella pieve di Isola per motivi vari, in una situazione di normalità – «quando Lanfrancus in pace venerit» –, Ottone potrà mantenere il feudo, purché abbia nel frattempo corrisposto la somma suddetta.

Una clausola ulteriore svela che Lanfranco non è proprietario dei beni concessi, ma li detiene a sua volta da un *senior* innominato e può esserne privato se il suo *senior* agirà contro di lui, un'azione che, motivata eventualmente da *mala voluntas* del beneficiario, è prevista come possibile giuridicamente, *iuste*, secondo la consuetudine vigente nel comitato milanese – «... secundum usum comitatus Mediolanensium» –, ma anche in corrispondenza inversamente speculare con le norme dell'*Edictum de beneficiis*, nel quale si condanna l'azione di un *senior* che priva *iniuste* il vassallo del beneficio, senza che sia stata accertata la sua colpa: «sine certa et convicta culpa»⁶⁶.

Se Ottone non potrà mantenere la disponibilità del feudo, lo dovrà restituire e ricevere il “prezzo” suddetto. Nella sostanza si tratta di una vendita di beni, con clausole, appunto, di tutela e reversibilità, una vendita che tuttavia non poteva avvenire attraverso un normale negozio giuridico, essendo i beni in origine di natura beneficiale. Rimane ancora effettuale il carattere di precarietà del beneficio o feudo, che può ripercuotersi anche sul ‘signore intermedio’.

Vengono, soprattutto, ribaditi gli obblighi del vassallo: in particolare, l'*adiutorium de oste*⁶⁷ attesta la persistenza di uno di questi obblighi, quel-

⁶⁶ Doc. del 1037, citato *supra*, nota 3.

⁶⁷ Secondo Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., p. 209, l'obbligo di *oste* concerne l'*expeditio* o *hostis per preceptum regis*.

lo appunto del servizio militare, che, come prescrive l'*Edictum de beneficiis*⁶⁸, è essenziale nella concezione e finalità 'pubblica' della funzione dei *militēs* godenti di benefici pubblici o di provenienza pubblica, come quelli ricevuti dalle chiese. Il primo *senior* innominato potrebbe essere stato un rettore di chiese o monasteri.

Lo specifico servizio richiesto al vassallo – anche questo presumibilmente di aiuto militare – riguardava il tratto della via che dal Lago di Como percorreva la Valtellina fino appunto a Tresivio, cinque chilometri oltre Sondrio: la zona era di rilevante importanza, poiché poneva in collegamento con la valle dell'Inn⁶⁹. Si tenga presente, infine, che la Valtellina fin dall'età carolingia era soggetta all'influenza milanese, nel cui territorio, a volte, era inserita⁷⁰. E controversie e conflitti con Como sono attestati fra XI e XII secolo⁷¹.

La rinnovata presa dei rapporti vassallatici sembra contrastare con il processo, da tempo sviluppatosi, per cui gli obblighi vassallatici erano ormai ricordati in modo generico e si avviavano a configurarsi in modi essenzialmente negativi⁷², processo dovuto alla patrimonializzazione del beneficio, alla circolazione dei beni feudali, alla loro frequente alienazione di fatto, tutti aspetti, tuttavia, che non impedivano in circostanze determinate di rav-

⁶⁸ Doc. del 1037, citato *supra*, nota 3.

⁶⁹ J. E. Tyler, *The Alpine Passes. The Middle Ages (962-1250)*, Oxford 1930, pp. 132-133, sulla comunicazione tra Valtellina e valle dell'Inn; J. Jarnut, *Bergamo 568-1098. Storia istituzionale sociale ed economica di una città lombarda nell'alto medioevo*, Bergamo 1980, p. 23, sulle comunicazioni con la Rezia Curiense.

⁷⁰ C. Violante, *Un esempio di signoria rurale 'territoriale' nel secolo XII: la 'corte' di Talamona in Valtellina secondo una sentenza del comune di Milano*, in *Mélanges E.-R. Labande. Études de civilisation médiévale (IX^e-XII^e siècles)*, Poitiers 1974, pp. 739-749; per il secolo IX, Castagnetti, *Transalpini* cit., pp. 75-76.

⁷¹ Monneret de Villard, *L'Isola Comacina* cit., p. 48, ove cita un documento del 1100 (reg. *ibid.*, p. 190, n. 113, 1100 gennaio, Semisola, *in castro Insule*), nel quale Genzone del fu Genzone fa riferimento nel suo testamento ad un conflitto con la città di Como: «... infra sex annos post quam pacem abuerimus de nostra comunia inviersa cum hominibus de civitate Como ...». Ma potrebbe trattarsi di una controversia per lo sfruttamento di beni comuni, come interpreta G. P. Bognetti, *Sulle origini dei comuni rurali nel medioevo*, Pavia 1926-1927, ora in G. P. Bognetti, *Studi sulle origini del Comune rurale*, a cura di F. Sinatti d'Amico - C. Violante, Milano 1978, p. 248, reg. 122. Sulla lunga serie di contrasti fra Milano e Como per il controllo della zona e che fra XI e XII secolo trova gli abitanti di Isola Comacina schierati con Milano, si veda A. Roncoroni, *L'Anonimo Cumano nella storia e nella cultura del XII secolo e la traduzione di Enrico Besta*, in Anonimo Cumano, *La guerra dei Milanesi contro Como (1118-1127)*, Milano 1985, pp. 10-11.

⁷² Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., pp. 136-137. Cfr., per un'ampia area regionale, Menant, *Campagnes lombardes* cit., p. 687; per i vassalli maggiori e i vassalli cittadini della chiesa vescovile padovana, Castagnetti, *Regno, signoria vescovile* cit., pp. 250-251.

vivare, come abbiamo notato nell'atto ora considerato, pur trattandosi nella sostanza di un atto di alienazione, uno degli elementi essenziali dei rapporti vassallatici ovvero l'impegno personale di prestazioni militari, un obbligo che persisterà tra privati nella società cittadina di età comunale⁷³.

Va infine posta nel dovuto rilievo la motivazione per l'eventuale trasferimento del *senior* nell'Isola *per vuerram*: il termine *werra*, che può indicare un conflitto anche limitato fra signori o all'interno di fazioni cittadine, in questo caso indica un conflitto più vasto se il *senior*, per sfuggire ai pericoli eventuali, è costretto a rifugiarsi nell'Isola Comacina, una piccola fortezza che già aveva svolto nella regione dei laghi il ruolo di controllo e difesa delle vie di comunicazione con il Settentrione⁷⁴.

Il riferimento nel nostro caso è alla situazione turbolenta dell'Italia settentrionale nel conflitto tra Papato e Impero, non certo risolto dall'elezione nel marzo 1088 di Urbano II, che si trova di fronte a una situazione difficile⁷⁵, ma che avvia una riconciliazione con l'arcivescovo milanese Anselmo da Rho, eletto due anni prima per iniziativa dell'imperatore Enrico IV⁷⁶. Il vescovo Eriberto di Como si manteneva fedele al partito imperiale, comparso nel gennaio in un placito presieduto in Bergamo da Corrado, figlio di Enrico IV⁷⁷, al quale assisteva anche il vescovo novarese Anselmo, schierato questo ora e in seguito con il partito filoimperiale⁷⁸.

⁷³ A. Castagnetti, 'Ut nullus incipiat bedificare forticium'. *Comune veronese e signorie rurali nell'età di Federico I*, Verona 1984, pp. 39-30, 137-138 (il volume è disponibile on line: www.medioevovr.it); A. Castagnetti, *La società veronese nel Medioevo*, II, *Ceti e famiglie dominanti nella prima età comunale*, Verona 1987, pp. 75-76; G. Tabacco, *Ghibellinismo e lotte di partito nella vita comunale italiana*, in *Federico II e le città italiane*, Palermo 1995, a cura di P. Toubert - A. Paravicini Bagliani, pp. 335-343: 335-336.

⁷⁴ G.P. Bognetti, *S. Maria Foris Porta di Castelseprio e la storia religiosa dei Longobardi*, in G.P. Bognetti - O. Chierici - A. De Capitani D'Arzago, *S. Maria di Castelseprio*, Milano 1948, poi in G. P. Bognetti, *L'età longobarda*, II, Milano 1966, pp. 11-673: 603-604; V. Fumagalli, *I cosiddetti 'conti di Lecco' e l'aristocrazia del Regno Italico tra IX e X secolo*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo: marchesi conti e visconti nel Regno Italico (secc. IX-XII)*, Atti del secondo convegno di Pisa (3-4 dicembre 1993), II, Roma 1996 (Nuovi Studi Storici, 39), pp. 113-124: 120; Fasola, *Vescovi* cit., p. 96.

⁷⁵ C. Violante, *L'età della riforma della chiesa in Italia (1002-1122)*, in *Storia d'Italia*, coordinata da N. Valeri, I, Torino 1965, pp. 222-224; O. Capitani, *Storia dell'Italia medioevale*, Roma-Bari 1994⁴, p. 337.

⁷⁶ M. Marzorati, *Anselmo da Rho*, in *Dizionario biografico degli italiani*, III, Roma 1961, pp. 417-418: 417.

⁷⁷ Doc. del 1088, citato *infra*, nota 94. Cfr. M. Troccoli-Chini, *Vescovi [di Como]*, in *La diocesi di Como ...*, a cura di P. Braun - H.-J. Gilomen, Basilea - Francoforte sul Meno 1989, pp. 106-107.

⁷⁸ G. Schwartz, *Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter der sächsischen und salischen Kaisern mit den Listen der Bischöfe. 951-1122*, Leipzig - Berlin 1913, p. 125; G.

7. *Benefici in terre e diritti (1074)*

Nel 1074, in una località presso Brugherio, situata a sud di Monza, ad est del Lambro⁷⁹, Attone del fu Alkerio da Calusco, ora Calusco d'Adda – all'estremità occidentale del comitato di Bergamo, confinante con quello milanese –, promette per se stesso, per i suoi eredi e per tutti i suoi dipendenti, ad Arnaldo e Azzone figli del fu Arnaldo e Giovanni e Trasone figli del fu Giovanni, risiedenti nella città di Milano, che non esigerà servizi di alcun genere dagli uomini che abitano nelle loro case e coltivano le loro terre in Carvico – situata *prope* Calusco, poco a nord –, case e terre che Arnaldo e gli altri hanno in beneficio da Airioldo e Vuifredo, zio e nipote, detti Grassi, e dal monastero di S. Ambrogio. In particolare, Attone di Alkerio e i suoi non esigeranno prestazioni d'opera con animali, né procederanno a requisizioni di vesti o di altri beni mobili – in esecuzione di sentenze signorili, evidentemente –, a meno che ciò non avvenga a seguito di procedimenti giudiziari promossi da Attone o da altre persone per *res* di cui gli abitanti non godono per concessione del monastero o dei beneficiari; anche in quest'ultima eventualità, Attone e gli altri non procederanno alla requisizione di pegni, quindi non agiranno in proprio; non requisiranno legname dalle case per effettuare opere di recinzione alla propria *curia* – il riferimento è al centro amministrativo dei beni, probabilmente in Calusco –, né taglieranno alberi sui terreni per costruire *edificia* nella *curia*; non richiederanno ospitalità e vitto per uomini e cavalli; non esigeranno contributi per fodro – il riferimento è al fodro signorile o *Privatfodrum*⁸⁰ –, con l'eccezione del fodro esatto per il re quando entra nel regno⁸¹, o in occasione di sponsali, con riferimento sottinteso a nozze eventuali di membri della famiglia da Calusco; infine, non imporranno l'esercizio della giustizia nelle controversie, a meno che non si tratti di furti commessi nel castello di Carvico, nel qual caso esigeranno una *composicio* secondo quan-

Andenna, *Un placito inedito di re Corrado (1089), con alcune osservazioni sulla vita di una pieve tra XI e XII secolo*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e Archivio Muratoriano», 89 (1980-1981), pp. 413-442: 431, nota 49.

⁷⁹ *Le pergamene degli Archivi di Bergamo aa. 1059 (?) - 1100*, a cura di M. Cortesi - A. Pratesi, Bergamo 2000, n. 70, 1074 giugno, S. Damiano di Baragia (Brugherio); regesto in F. Menant, *Fra Milano e Bergamo: una famiglia dell'aristocrazia rurale nel XII secolo*, in F. Menant, *Lombardia feudale. Studi sull'aristocrazia padana nei secoli X-XIII*, Milano 1992 (Cultura e storia, 4), p. 197, n. 2 (già in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge-Temps Moderne», 88 [1976]).

⁸⁰ C. Brühl, *Fodrum, Gistum, Servitium regis*, Köln-Graz 1968, pp. 575-577.

⁸¹ *Ibid.*, I, pp. 541-542.

to stabilito per consuetudine. La *promissio* è suggellata dalla corresponsione da parte dei destinatari di un *launehild*, una *crojna*: questa corresponsione, come con frequenza avviene in situazioni analoghe, serve a dare forza giuridica alla cessione di diritti contesi o contendibili in futuro, come si trattasse di una donazione; ed ancora, con fini analoghi, a transazioni compromissorie o alle promesse di non molestare il possessore nel godimento di alcuni beni⁸².

Con quest'atto, Attone, il primo membro noto della famiglia signorile dei da Calusco, che discende dal capostipite Alkerio, accetta di ridimensionare le sue ambizioni di estendere i diritti signorili sui dipendenti di altri grossi proprietari – monastero di S. Ambrogio, vassalli diretti e subvassalli –, un conflitto fra signoria di banno e signoria fondiaria che al momento si conclude con un compromesso, riservando a sé Attone la giurisdizione sugli uomini del monastero e dei suoi vassalli solo per ciò che concerne i furti nel castello e lasciando, implicitamente, al monastero e ai vassalli monastici almeno una parte dei diritti fino ad allora da lui pretesi, diritti e beni che saranno perduti dal monastero nei decenni successivi⁸³.

A noi ora importa sottolineare come il documento offra la possibilità di conoscere la concessione in beneficio di terre, di uomini e di diritti giurisdizionali minori, beni e diritti che, per quanto solo ora attestati, erano stati in un tempo precedente concessi ai Grassi e da questi poi dati in beneficio ai destinatari della *promissio* di Attone del fu Alkerio.

Non è specificato nel documento a quale titolo fosse stata fatta la prima concessione dal monastero ai Grassi, ma possiamo presumere che si trattasse anche in questo caso di una concessione beneficiaria, dal momento che da documentazione posteriore apprendiamo che i Grassi detenevano in feudo l'avvocazia del monastero di S. Ambrogio⁸⁴ e, in forza di questa loro posizione, facevano parte del ceto capitaneale, come dimostra un noto documento del 1130, una sentenza arbitrale dei consoli milanesi, concer-

⁸² P. S. Leicht, *Il diritto privato preirneriano*, Bologna 1933, p. 237.

⁸³ L'illustrazione del documento e le fasi successive della vicenda si leggono in Menant, *Fra Milano e Bergamo* cit., pp. 147-152.

⁸⁴ Violante, *Un esempio* cit., pp. 743; Menant, *Fra Milano e Bergamo* cit., pp. 147-148, nota 51; C. Violante, *Per una riconsiderazione della presenza cluniacense in Lombardia*, in *Cluny in Lombardia*, Atti del convegno storico celebrativo del IX centenario della fondazione del priorato cluniacense di Pontida (22-25 aprile 1977), II, Cesena 1981, pp. 521-713: 595; A. Ambrosioni, *Il monastero di S. Ambrogio nel XII secolo tra autorità universali e forze locali*, in *Il monastero di S. Ambrogio nel Medioevo*, Convegno di studi nel XII centenario, 784-1984 (5-6 novembre 1984), Milano 1988 (Bibliotheca erudita, 3), pp. 47-81: 63-64, nota 38.

nente proprio una controversia fra la chiesa di S. Alessandro di Bergamo, ora detentrica dei diritti signorili, e i rustici di Calusco, in merito alle prestazioni dovute dai secondi alla prima: fra i dieci consoli milanesi, qualificati come *capitanei*, si trova Arialdo Grasso⁸⁵.

Alcuni destinatari della *promissio* di Attone ricompaiono quattro decenni dopo. Nel 1113 Giovanni e Trasone, figli del fu Giovanni detto *de la Pisina* – il soprannome ‘cognominale’ non compariva nel 1074⁸⁶ –, abitanti in Milano, cedono ad alcuni membri della famiglia da Calusco tutti i beni e diritti a Carvico, entro e fuori il castello, da loro detenuti in beneficio dagli eredi del fu Arialdo detto Grasso. Formalmente si tratta di un livello ventinovenne, con il censo, però, ricognitivo e simbolico di un denaro⁸⁷.

8. Vendite di benefici e feudi fra privati

8.1. Vendita di beni detenuti in beneficio (1077)

Nel 1077, stando in Civate⁸⁸, località della pieve milanese di Garlate⁸⁹, nella Brianza, Gandolfo del fu Arialdo di Vergo, località della pieve milanese di Agliate⁹⁰, investe *per beneficium* Andrea del fu Uberto *de loco Insola*, Isola Comacina, di beni nella vicina Lenno, beni che erano di proprietà della chiesa di S. Abbondio di Como e che Gandolfo aveva ricevuto a sua volta dagli eredi di Tedaldo *de loco Hoci*, da identificare con l’odierna S. Maria di Hoè, località a sud di Garlate e a nord-ovest di Agliate, già nella pieve milanese di Missaglia⁹¹. Le due parti concordano che nessun *servitium* è dovuto dall’investito per il beneficio e Gandolfo si impegna, sotto la penalità di dieci lire, a fare rispettare l’accordo anche ai propri eredi. La natura sostanziale di vendita dell’atto⁹² è svelato alla fine

⁸⁵ Manaresi, *Gli atti del Comune* cit., n. 3, 1130 luglio 11, Milano, *in teatro publico*.

⁸⁶ Doc. del 1074, citato *supra*, nota 79. Non va quindi anticipata al 1074, come in Menant, *Fra Milano e Bergamo* cit., p. 147, l’attribuzione ai destinatari della connotazione ‘cognominale’ *de la Pissina*.

⁸⁷ I *de la Pissina* avevano anche rapporti diretti di vassallaggio con il monastero di S. Ambrogio: un Nigrobono è attestato quale vassallo del monastero nel 1087 (*APMC*, IV, nn. 701 e 702, 1087 febbraio, Milano). Cfr. Menant, *Fra Milano e Bergamo* cit., p. 148, nota 51.

⁸⁸ *APMC*, IV, n. 575, 1077 novembre, Civate.

⁸⁹ G. Vigotti, *La diocesi di Milano alla fine del secolo XIII. Chiese cittadine e pievi forensi nel ‘Liber Sanctorum’ di Goffredo da Bussero*, Roma 1974 (*Thesaurus ecclesiarum Italiae*, 2, Lombardina), pp. 217-218.

⁹⁰ *Ibid.*, pp. 100 ss.

⁹¹ *Ibid.*, p. 200.

⁹² Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., p. 177.

con la dichiarazione di Gandolfo di avere ricevuto per l'*investitura* quattro lire da Andrea.

I beni concessi dagli eredi di Tedaldo di Hoè e detenuti dalla chiesa comasca, erano presumibilmente anch'essi stati detenuti in beneficio. Possiamo ritenere che Tedaldo appartenesse alla famiglia da Hoè⁹³, un cui membro, Umfredo, partecipa nel 1088 ad un placito in Bergamo presieduto dal re Corrado, figlio di Enrico IV⁹⁴, assieme ad altri *vavasores* milanesi, appartenenti a famiglie – da Landriano, Visconti, da Rho e da Vimercate – che più tardi risultano di rango capitaneale⁹⁵.

8.2. Vendita di beni già oggetto di un beneficio (1094)

Nel 1094, stando in Terzago⁹⁶, località presso l'odierna Trezzano sul Naviglio, a sud-ovest di Milano, Inghezo del fu Gariardo detto *de Terzago*⁹⁷, della città di Milano, e Olda, sua moglie, figlia del fu Ugo di Bagnolo⁹⁸, vendono a Gualterio, prete di Bagnolo, le loro case e beni situati entro e fuori il castello di Ceredo, frazione di Seregno, a nord di Milano. Anche in questo caso residenze delle persone e ubicazione dei beni distano fra loro alcune decine di chilometri.

Significativa, ai nostri fini, la precisazione che i beni venduti erano stati tenuti precedentemente in beneficio da Magifredo del fu Oddone di Clivio, località presso Porto Ceresio, a nord-est di Varese: il beneficio era evidentemente tornato nella disponibilità del proprietario, in modi non chiariti. La precisazione si rendeva opportuna per portare a conoscenza dei destinatari una situazione che poteva essere in contrasto con la consuetudine secondo la quale benefici e feudi che tornavano al concedente ovvero che divenivano aperti – la definizione è già impiegata nel documento del 1054, sopra considerato⁹⁹ –, dovevano essere riassegnati.

⁹³ Cenni sulla famiglia si leggono in Bognetti, *Studi* cit., p. 193, nota 44, e in Keller, *Signori* cit., pp. 41, nota 161, 85, nota 58, e 364.

⁹⁴ C. Manaresi, *I placiti del 'Regnum Italiae'*, Roma 1955-1960 (Fonti per la storia d'Italia, 92, 96-97): III/2, n. 467, 1088 gennaio, Bergamo. Sul placito si soffermano Keller, *Signori* cit., pp. 27-28, e Castagnetti, *Introduzione*, in *La vassallità maggiore* cit., pp. 14-17.

⁹⁵ Cfr. *supra*, nota 5, l'elenco delle famiglie capitaneali milanesi.

⁹⁶ *APMC*, IV, n. 816, 1094 dicembre 8, Terzago.

⁹⁷ Sulla famiglia da Terzago si sofferma Keller, *Signori* cit., pp. 202-203, che ne traccia anche uno schizzo genealogico.

⁹⁸ Bagnolo era situata nella pieve di S. Donato Milanese, a sud-est di Milano: Vigotti, *La diocesi* cit., p. 311. Secondo Keller, *Signori* cit., p. 202, i da Bagnolo sono una famiglia lodigiana.

⁹⁹ Doc. del 1054, citato *supra*, nota 32.

La famiglia da Terzago, ora inurbatasi, possedeva anche in altre zone del territorio milanese. Due figli di Gariardo, Berta¹⁰⁰ e Vualfredo¹⁰¹, disponevano di beni nel castello di Basiano, località ad est di Monza. Nel secolo XII i da Terzago sono a loro volta vassalli della famiglia milanese degli Avvocati, dai quali detengono in feudo beni e decime, si noti, in Bagnolo¹⁰².

8.3. Vendita di un feudum costituito da redditi (1093)

Nell'anno 1093¹⁰³ Giovanni *portenarius* di porta Vercellina e figlio del fu Ambrosio della città di Milano concede a livello ventinovenale a Nazario del fu Ugone di Milano un reddito di quattro moggi di cereali, metà segale e metà panico, che a lui pervenivano dalla *caneva* del monastero di S. Maria e S. Maurizio, detto Monastero Maggiore, e che a lui erano stati concessi *in feudum* dagli eredi del fu Anselmo «qui dicebatur Crivellus» ovvero da un membro della famiglia che assumerà appunto il cognome di Crivelli¹⁰⁴. Il *fictum* stabilito è di un denaro all'anno, un censo ricognitivo. La penalità reciproca è di dieci lire.

Alcuni giorni dopo¹⁰⁵, Giovanni *portenarius* promette a Nazario di non molestare in alcun modo lui e i suoi eredi, maschi e femmine, nella riscossione dei quattro moggi di cereali, che a sé spettavano *per feudum* dagli eredi di Anselmo detto *Crivellus*, una *promissio* che vale per i destinatari come per altre persone alle quali costoro avessero eventualmente ceduto i diritti. La *promissio* vale anche oltre la durata ventinovenale del precedente livello: «sive intra ipsos viginti et novem annos vel postea». A conferma della sua *promissio* Giovanni si impegna a pagare una penalità di dieci lire che, si noti, è ora fissata solo per lui e non è più reciproca. Egli

¹⁰⁰ APMC, III, n. 446, 1063 novembre, Basiano.

¹⁰¹ APMC, III, n. 527, 1071 agosto, Tainate.

¹⁰² G. Biscaro, *Gli avvocati dell'arcivescovo di Milano nei secoli XI e XII*, «Archivio storico lombardo», XXXIII (1906), pp. 5-29: 27-28, reg. n. 25, 1183 febbraio 5, Milano.

¹⁰³ APMC, IV, n. 788, 1093 luglio 2, Milano.

¹⁰⁴ Sulla famiglia si veda A. Caso, *I Crivelli. Una famiglia milanese fra politica, società ed economia nei secoli XII e XIII*, Città di Castello 1994.

¹⁰⁵ APMC, IV, n. 789, 1093 luglio 6, Milano: la datazione del documento contrasta con quanto è affermato dall'attore il quale dichiara esplicitamente di avere concesso il livello poco prima, nello stesso giorno: «... unde ego qui supra Iohanni in te qui supra Nazario odie libellum feci ad annos viginti et novem et denarium unum fictum ...».

poi riceve da Nazario la somma, «precii causa», di lire cinque e soldi otto in denari d'argento e, in più, il *launchild* di una *crossina*, per sancire quello che dovrebbe apparire come un atto di liberalità¹⁰⁶.

A svelare definitivamente il carattere sostanziale di vendita di un reddito già ricevuto in feudo, sta una clausola finale, apposta dopo la *completio* del notaio, con il quale Giovanni dichiara che ha investito in feudo, «investivit per feudum», Nazario e i suoi eredi, maschi e femmine, dei moggi di cereali e di un denaro, quel denaro che era stato richiesto in fitto, il solo elemento che manteneva un legame tra il destinatario e il concedente. Non potrebbe essere dichiarato in modo più esplicito che si tratta di una vendita di un feudo sotto forma di livello. Quel che il documento non svela esplicitamente, è il titolo in forza del quale Anselmo *Crivellus* disponeva del reddito in cereali, da lui concesso in feudo a Giovanni *portenarius*. Secondo l'interpretazione comune¹⁰⁷, Anselmo lo avrebbe ricevuto in feudo dal monastero, un feudo che già era considerato stabile se egli aveva potuto concederlo, in un tempo anteriore al 1074 quanto indeterminato, a Giovanni *portenarius* e questo lo concedeva ora a Nazario.

I due documenti del 1093, testé esaminati, mostrano un *iter* ancor più faticoso di altri considerati in precedenza: dapprima la concessione in livello ventinovenale dei redditi in derrate detenuti in feudo, per un fitto simbolico di un denaro; subito dopo, la *promissio* del concedente di non molestare i destinatari per un periodo che, prevedendo il superamento del limite temporale, risulta di fatto indeterminato; infine, la clausola, dopo la chiusura del documento, che svela la vendita effettiva del feudo, mascherata nei due documenti.

I notai si sforzano di reperire nuove forme giuridiche per documentare una complessità sempre maggiore dei rapporti economici e sociali, che sono a loro volta esito della mobilità dell'economia – nei nostri casi, di redditi e beni in beneficio o feudo –, e della stessa mobilità sociale. Ciononostante, quasi tutte le transazioni economiche del tempo concernenti benefici e feudi continuano a svolgersi senza ricorso alla redazione scritta, basandosi su accordi reciproci e sulle consuetudini, le quali stesse non rimangono statiche e si piegano via via alle nuove esigenze.

¹⁰⁶ Cfr. *supra*, nota 82.

¹⁰⁷ Keller, *Signori* cit., p. 201; Andenna, *Le strutture sociali* cit., p. 280. Solamente Caso, *I Crivelli* cit., pp. 104-105, avanza dubbi circa il rapporto vassallatico di Anselmo Crivelli verso il Monastero Maggiore, sottolineando che non sono attestati per i secoli XI-XII legami fra questo e i Crivelli, per cui ipotizza che la corresponsione dei cereali da parte dei Crivelli a Giovanni *portenarius* costituisse un "tributo" quale corresponsione per servizi eventuali resi.

9. *Cessione di beni in beneficio di Alkerio da Vimercate in Cisano Bergamasco e in Assiano (1095)*

Alla fine del secolo XI, nel 1095, a Milano¹⁰⁸, Alkerio da Vimercate, figlio del defunto Umbaldo¹⁰⁹, promette ad Alberto, monaco e priore del monastero di S. Giacomo di Pontida, che egli stesso, i suoi dipendenti o i suoi *consortes* non muoveranno lite a lui e al monastero per alcuni beni situati nella Costa detta Buma vicino a Pontida, beni che il monaco Alberto aveva acquistati per il monastero da *villani* e *milites* di Ambivere, località ad nord-ovest di Bergamo, sulla strada per Lecco, a due chilometri da Pontida. Per questi beni Alkerio aveva in precedenza mosso lite poiché essi, pertinenti della *curtis* di Cisano Bergamasco¹¹⁰, sulla sinistra dell'Adda, lungo la via che congiunge Lecco a Bergamo, facevano parte del *beneficium* a lui concesso da «Sant' Ambrogio», con riferimento probabile alla chiesa arcivescovile¹¹¹.

Pochi mesi dopo, nel maggio 1095, stando in Milano¹¹², Alberico del fu Loterio e Alkerio del fu Umbaldo da Vimercate, zio e nipote, danno in livello ventinovenale a Pagano del fu Bernardo detto *de Castello*, abitante in Milano, tutti i beni che essi hanno in beneficio dal monastero milanese di S. Vincenzo, posti nel luogo di Assiano¹¹³, per il censo di un denaro, un censo recognitivo o simbolico. La penalità reciproca per infrazione è di venti lire.

Con un secondo atto dello stesso mese di maggio¹¹⁴, zio e nipote promettono a Pagano di non molestarlo nel possesso dei beni allivellati, sotto pena di venti lire. I due ricevono per *launechild* una *mastruga* e una somma in lire, la cui entità non è precisata, essendo rimasto in bianco lo spazio per la cifra, con il che viene confermato che il livello maschera una vendita effettiva¹¹⁵, effettuata con modalità analoghe a quelle dei due documenti del 1093, di cui al paragrafo precedente.

¹⁰⁸ APCM, IV, n. 818, 1095 gennaio, Milano, orig.

¹⁰⁹ Nel documento, citato alla nota precedente, è omissso il nome del padre di Alkerio, nome che si ricava dal documento del maggio 1095, citato *infra*, nota 114.

¹¹⁰ G. Andenna, *I priorati cluniacensi in Italia durante l'età comunale (secoli XI-XIII)*, in *Papato e monachesimo 'esente' nei secoli centrali del Medioevo*, a cura di N. D'Acunto, Firenze 2003, pp. 7-39: 15, nota 29, corregge l'identificazione degli editori con Cesano.

¹¹¹ Violante, *Per una riconsiderazione* cit., p. 578 e nota 138, ove si corregga la citazione errata nel testo di Algiso invece di Alkerio.

¹¹² APCM, IV, n. 824, 1095 maggio, Milano.

¹¹³ Assiano è situata nella pieve di Cesano Boscone: Vigotti, *La diocesi* cit., p. 173. Cfr. E. Occhipinti, *Contributo allo studio delle circoscrizioni pievane in età medioevale. Cesano Boscone (Milano)*, in *Ricerche storiche sulla Chiesa Ambrosiana*, V, Milano 1975, pp. 141-177: 158.

¹¹⁴ APCM, IV, n. 825, 1095 maggio, Milano.

¹¹⁵ Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., p. 199, nota 46.

Alcuni indizi, quali la disponibilità di beni in Cisano e la frequenza del nome Alkerio, suggeriscono che Alkerio da Vimercate appartenesse alla famiglia omonima di rango capitaneale¹¹⁶, che risulta inurbata all'inizio del secolo XII. Nel 1104 un Teudaldo da Vimercate, figlio di Alcherio, con un figlio Teudaldo e un Alcherio di Obizzone, abitanti tutti in Milano, donarono ai canonici della chiesa plebana di Vimercate beni ivi situati¹¹⁷. Quattro decenni dopo, nel 1147, Alkerio da Vimercate, figlio del defunto Teudaldo, e il figlio Spinamonte o Pinamonte, con le rispettive mogli, vendono a privati per dodici lire tutti i beni posseduti nel villaggio e castello di Cisano, e quelli di recente acquisto in Caprino, ora Caprino Bergamasco, adiacente a Cisano, beni ceduti con i diritti giurisdizionali: «cum omnibus honoribus usibus et conditionibus et districto»¹¹⁸.

10. Un divieto arcivescovile sull'assegnazione dei redditi delle pievi rurali ai 'milites' (1098)

Le assegnazioni beneficiarie dei redditi delle pievi effettuate dall'arcivescovo Landolfo nel penultimo decennio del secolo X¹¹⁹ a quelle famiglie che

¹¹⁶ Un Asclerio da Vimercate, da identificare con l'Alcherio del 1147 (doc. citato *infra*, nota 118), è elencato fra il primo gruppo dei maggiorenti della città, che è possibile ritenere membri di famiglie capitaneali, i quali nel 1125 assistono l'arcivescovo di Milano, che sedeva in giudizio tra i vescovi di Lodi e di Tortona per una controversia sul controllo di due monasteri (C. Vignati, *Codice diplomatico laudense*, I, Milano 1883, n. 85, 1125 dicembre, Milano, in *broleto iuxta domum archiepiscopatus*, in copia; per il rango capitaneale del gruppo si veda Keller, *Signori cit.*, pp. 353-354). Della famiglia da Vimercate non è stata finora proposta una ricostruzione esauriente dello schema prosopografico, dopo lo schizzo parziale tracciato da E. Riboldi, *La famiglia di Pinamonte da Vimercate secondo nuovi documenti*, «Archivio storico lombardo», XXIX (1902), pp. 141-145: 142, a partire dal 1095 fino a Pinamonte, figlio di Alcherio (doc. del 1147, citato *infra*, nota 118), attivo politicamente nei decenni ottavo e nono del secolo XII (Riboldi, *La famiglia cit.*, p. 141). La qualificazione diretta di *capitanei* per i da Vimercate appare tardi, in un atto del primo decennio del secolo XIII, concernente una controversia per decime portata al cospetto dei consoli milanesi, edita in Manaresi, *Gli atti del Comune cit.*, n. 319, 1208 dicembre 31, in *consulatu Mediolani*: fra i *consules* è presente – si noti – un Alcherio da Vimercate. Sui da Vimercate e sui loro diritti di decima sulla pieve locale, ricevuti in beneficio dalla chiesa arcivescovile, si veda G. Rossetti, *Motivi economico-sociali e religiosi in atti di cessione di beni a chiese del territorio milanese nei secoli XI e XII*, in *Contributi dell'Istituto di storia medioevale. Raccolta di studi in memoria di Giovanni Soranzo*, I, Milano 1968, pp. 349-410: 393-394, 398-399 e 404.

¹¹⁷ Il documento del 1104 è citato da Riboldi, *La famiglia cit.*, p. 142.

¹¹⁸ Doc. del maggio 1147, Brivio, edito da Riboldi, *La famiglia cit.*, pp. 144-145; *ibid.*, p. 143, regesto di un secondo documento del maggio 1147 con cui un altro figlio di Alkerio, Ospinello o Spinello, con la moglie consente alla vendita. Si noti che i due atti sono rogati in Brivio, sede della pieve milanese omonima, nella cui circoscrizione erano comprese Cisano e Pontida: Vigotti, *La diocesi cit.*, p. 147.

¹¹⁹ Violante, *La società milanese cit.*, pp. 178 ss.; Tabacco, *Vassalli, nobili cit.*, pp. 260-

sarebbero poi state connotate dalla qualifica capitaneale¹²⁰, trovano un riscontro in un provvedimento arcivescovile della fine del secolo XI. Nell'anno 1098 l'arcivescovo Anselmo¹²¹, informato che i beni, *res*, e i redditi, *beneficia*, della pieve di S. Vittore di Varese¹²², con cappelle ed *oratoria* ad essa pertinenti, erano stati ad opera dei suoi predecessori ingiustamente dispersi, riponendoli nei propri magazzini, *horrea*, e suddividendoli, secondo la loro volontà, con i loro *militēs*, dispone che d'ora in poi beni e redditi della pieve e delle chiese dipendenti non siano sottratti o distolti, anche dal vescovo stesso o dai suoi successori, dai fini propri che potremmo chiamare istituzionali, riponendoli nei magazzini vescovili e distribuendoli ai *militēs* o ad altre persone, ma beni e redditi rimangano a disposizione dei chierici e, in genere, degli appartenenti agli *ordines* ecclesiastici, che vivono *regulariter et canonice* nella *canonica* di S. Vittore¹²³. Dei redditi della pieve, significativamente designati quali *beneficia*, non è data ulteriore specificazione di natura e quantità: certamente una quota ampia doveva essere costituita dai proventi della decima, proventi molto consistenti, come attesta il solo inventario che registra i redditi provenienti dalla decima di una pieve rurale alla metà del secolo X, non fra le maggiori, nella cui circoscrizione erano situati dodici villaggi¹²⁴.

265; Tabacco, *Le istituzioni* cit., pp. 350-353; Bordone, *La società cittadina* cit., pp. 120-123; Andenna, *Le strutture sociali* cit., pp. 143-144; Castagnetti, *'Capitanei' a Milano e a Ravenna* cit., pp. 126 ss.

¹²⁰ Cfr. *supra*, nota 5.

¹²¹ M. L. Marzorati, *Anselmo di Bovisio*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, III, Roma 1961, pp. 409-410. Sull'azione riformatrice dell'arcivescovo Anselmo nel quadro politico generale, si veda Violante, *L'età della riforma* cit., p. 238.

¹²² C. Manaresi, *Regesto di S. Maria di Monte Velate sino all'anno 1200*, Roma 1937 (Regesta chartarum, 22), n. 55, 1098 aprile 9, Milano; L. Zagni, *Le pergamene della basilica di S. Vittore di Varese (899-1202)*, Milano 1992, n. 5; P. Merati, *Le carte della chiesa di S. Maria del Monte di Velate*, I, 922-1170, Varese 2005, n. 56. Cfr. un breve commento in Brancoli Busdraghi, *La formazione* cit., p. 40, nota 57; brevi cenni anche in R. Perelli Cippo, *Ricerche sul borgo di Velate e sul santuario di S. Maria del Monte in età medioevale*, «Nuova rivista storica», LVI (1972), pp. 642-674: 668-669, nota 113.

¹²³ Sull'episodio si sofferma R. Rossini, *Note alla 'Historia Mediolanensis' di Landolfo Juniore*, in *Contributi dell'Istituto di storia medioevale* cit., pp. 411-480: 419.

¹²⁴ Castagnetti, *Vescovato di Verona* cit., pp. 109-111: descrizione dei beni e dei redditi in decima della pieve di S. Pietro di Tillida. Le decime corrisposte dai dodici villaggi consistevano in 740 moggi di cereali – equivalenti, se assumiamo come misura di capacità quella del moggio carolingio della seconda metà del secolo IX, a circa 370 quintali –, esatti da un raccolto medio, non ottimo, «per tempora mediocra», un raccolto che corrisponde grosso modo alla rendita di almeno 120 poderi in locazione; ancora, 300 *mardae* di lino; 355 agnelli e porcelli; 80 anfore di vino. Cfr. A. Castagnetti, *Le decime e i laici*, in *La Chiesa e il potere politico dal medioevo all'età contemporanea*, in *Storia d'Italia. Annali*, IX, a cura di G. Chittolini - G. Miccoli, Torino 1986, pp. 507-530: 515.

L'iniziativa dell'arcivescovo si inseriva in un processo di riorganizzazione del clero, indirizzato ad adottare forme di vita canonicali, processo avviato dopo la fine delle lotte patariniche e ampiamente attestato anche nelle pievi¹²⁵. Non è opportuno attribuire un'efficacia generalizzata all'azione dell'arcivescovo Anselmo. Nell'età della riforma della Chiesa le 'restituzioni', quand'anche furono effettive, vennero indirizzate più agli episcopi, alle canoniche, ai monasteri che alle pievi rurali¹²⁶. Il controllo delle decime rimase in larga parte nella disponibilità dei signori rurali, ecclesiastici o laici che essi fossero¹²⁷, tanto più che numerosi *domini loci* riuscirono ad elevare le loro cappelle private, spesso castrensi, alla prerogativa di centri plebani¹²⁸.

11. Osservazioni

I documenti qui considerati, quasi tutti della seconda metà del secolo XI – sono della prima metà solo i due che riguardano la concessione mediante livello di terre detenute in beneficio –, mostrano consolidati alcuni aspetti concernenti le relazioni vassallatico-beneficarie e, soprattutto, i benefici e i feudi, in particolare la mobilità dei benefici e la circolazione dei redditi e delle terre che ne costituivano l'oggetto; il ruolo assunto dai vassalli di un monastero, riuniti in una curia, in atti di transazione economica rilevanti, mediante l'affiancamento all'attività di amministrazione dell'abate od anche, se questi è assente, in sua sostituzione e, nel contempo, il ruolo della curia nelle controversie fra *senior* e vassalli; la formazione di consuetudini 'feudali' con riferimento alle consuetudini milanesi; l'intrecciarsi dei rapporti vassallatici; la persistenza o la rivitalizzazione di impegni militari fra laici.

La constatazione che i documenti in merito sono meno di una ventina su oltre novecento documenti editi e solo alcuni di essi concernono nego-

¹²⁵ G. Andenna, *Aspetti e problemi dell'organizzazione pievana milanese nella prima età comunale*, in *Atti dell'11° Congresso cit.*, pp. 341-373: 349 e nota 26 con l'elenco delle pievi, fra cui quella in oggetto, il cui clero adotta la vita comune.

¹²⁶ C. Violante, *Pievi e parrocchie nell'Italia centrosettentrionale durante i secoli XI e XII*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della «societas christiana» dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi e parrocchie*, Milano 1977, pp. 643-799: 709 ss.

¹²⁷ Castagnetti, *Le decime e i laici cit.*, pp. 518-519.

¹²⁸ A. Castagnetti, *L'organizzazione del territorio rurale nel medioevo. Circostrizioni ecclesiastiche e civili nella 'Langobardia' e nella 'Romania'*, Bologna 1982², pp. 338-339 della *Conclusion e passim*.

zi aventi per oggetto diretto benefici e feudi, mentre negli altri i riferimenti sono indiretti, conferma la scarsa presenza della materia 'feudale', dovuta anzitutto alla pratica di effettuare investiture di benefici senza ricorrere alla redazione scritta, pratica che solo lentamente si va modificando nel corso del secolo XI con la redazione di atti di investitura.

Non dobbiamo stupirci se nella scarsa documentazione esaminata troviamo ancor più scarse tracce di rapporti vassallatici o di benefici e feudi che riguardino membri delle numerose e potenti famiglie capitaneali¹²⁹, le quali continuavano a godere delle assegnazioni beneficiarie dei redditi delle pievi effettuate a molte di loro dall'arcivescovo Landolfo nel penultimo decennio del secolo X¹³⁰ e ancora praticate alla fine del secolo XI¹³¹.

Nel secolo XII la pratica della redazione scritta e, soprattutto, le numerose controversie per la detenzione di benefici e feudi, controversie portate per la loro risoluzione ai tribunali delle curie dei pari o dei comuni cittadini, permettono di cogliere la diffusione capillare dei rapporti vassallatico-beneficiari a tutti i livelli della società, dai discendenti delle antiche famiglie di tradizione pubblica, marchionali e comitali, ai *capitanei* e ai vassalli minori, ai cittadini, agli abitanti delle comunità rurali. I rapporti vassallatici sono ancora diffusamente perseguiti, non certo, almeno in ambiente cittadino, per una qualificazione sociale e politica, quanto per i benefici, anche di modesta entità che se ne potevano trarre, il che, ovviamente, esclude che si possa ricondurre ad essi la complessità di strutture e di stratificazione della società cittadina¹³².

D'altro lato, questi rapporti, pur consistendo vieppiù nel godimento di benefici e feudi senza obblighi di servizio, contribuiscono ancora a costituire per rettori di chiese e monasteri come per i laici una clientela utile,

¹²⁹ Ricordiamo i riferimenti alle famiglie capitaneali dei Grassi (cfr. *supra*, note 82-83) e dei da Vimercate (cfr. *supra*, note 116-118) e quello, probabile, alla famiglia capitaneale dei da Hoè (cfr. *supra*, note 93-94).

¹³⁰ Cfr. *supra*, nota 119.

¹³¹ Cfr. *supra*, par. 10.

¹³² Bordone, *La società cittadina* cit., p. 160 e *passim*; Tabacco, *Le istituzioni* cit., p. 357; G. Rossetti, *Il comune cittadino: un tema inattuale?*, in *L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo*, a cura di R. Bordone - J. Jarnut, Bologna 1988 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno, 25), pp. 25-43: 29-31 e *passim*; A. Castagnetti, *Feudalità e società comunale*, in *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di M. Del Treppo*, a cura di G. Rossetti - G. Vitolo, Napoli 2000, pp. 207-239; P. Grillo, *Aristocrazia urbana, aristocrazia rurale e origini del Comune nell'Italia nord-orientale*, «Storica», 19 (2001), pp. 75-96; Castagnetti, *'Capitanei' a Milano* cit.; Castagnetti, *Annotazioni conclusive*, in *La vassallità maggiore* cit., pp. 503-512.

soprattutto per i secondi, impegnati nell'attività politica della prima età comunale, sfociata, dagli ultimi decenni del secolo XII, in conflitti anche armati, per i quali poteva essere opportuno richiedere ai vassalli l'assolvimento dell'obbligo di assistenza militare¹³³.

¹³³ Cfr. *supra* nota 73.

